Prot. 834/20u.
Decreto n. 22/20

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 15 aprile – 30 giugno 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il Tribunale di Paola, rappresentato dal Presidente, dott.ssa Paola Del Giudice e l'Ordine degli Avvocati di Paola, rappresentato dal Presidente, avv. Mario Pace;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che al comma 22 ha espressamente **abrogato** gli artt. 1 e 2 D.L. n. 11/2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di ***contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*** al dichiarato *fine di* ***evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone***;

considerato che, l'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina due distinti periodi:

a) il primo **dal 09.03.2020 al 15.04.2020** in cui è stato disposto come **criterio generale il rinvio d'ufficio di tutte le controversie pendenti** a data successiva al 15 aprile 2020 ed **in via del tutto eccezionale la trattazione delle sole controversie analiticamente indicate** nel comma 3 ed in genere di ***tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***;

b) il secondo periodo dal **16.04.2020 al 30.06.2020** nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità espresse dal decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il ***rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute***. In questo secondo periodo è stata prevista la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 30.06.2020;

ritenuto opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dal **15.04.2020 al 30.06.2020, misure che potranno trovare applicazione, in caso di ulteriore proroga del periodo di sospensione, anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;**

sottolineato che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

IL PRESIDENTE DEL TRIB.
Dott.ssa Paola DEL

considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:

1) lett. **e**): celebrazione a **porte chiuse** delle **udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);
2) lett. **f**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
3) lett. **h**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e** il **deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

rilevato che rimangono fuori dall'intero periodo in esame, dal **15.04.2020 al 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19)** e, pertanto, **non dovranno essere celebrate ove non siano urgenti** tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti **diversi** dalle parti e dai loro difensori e la presenza di tali soggetti non sia nemmeno ovviabile attraverso il deposito di **note scritte dell'ausiliare** giudiziale o attraverso **esonero** espresso dal giudice in ordine alla comparizione *personale* delle parti;

considerato che appare opportuno suggerire un **ordine di preferenza** delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 15.04.2020 ed il 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) dovendosi prioritariamente optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. *h)*, possibilmente con note scritte *congiunte* e, in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la **residualità** ed **eccezionalità** della **celebrazione a porte chiuse** delle udienze, da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

ritenuto opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili controversie da trattare;

evidenziato che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 prescrive l'**obbligo del deposito telematico** anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Per il periodo 15.4.2020-30.6.2020 (precisandosi che il presente protocollo avrà valenza anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- trattazione scritta con note scritte *congiunte* (a.1);
- trattazione scritta con note scritte *separate* (a.2);

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

- collegamento da *remoto* (b);
- modalità mista (c);
- porte chiuse (d).

Il giudice provvederà per tempo (almeno 7 giorni prima dell'udienza) a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione *scritta*, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte. La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.
I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombenti previsti per l'udienza.

a) Modalità a trattazione scritta

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
  a.1) congiunta, ossia a firma di tutti i difensori delle parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese (modalità preferibile e nel solco del principio di leale collaborazione); per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
  a.2) disgiunta, ossia con note scritte *separate*, solo ove le parti non siano d'accordo a depositare la nota scritta *congiunta*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 18 righe), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni discussionali (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale).
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (entro il termine ultimo), **depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), **non depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:

a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione *personale* delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.);
b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

c) le udienze di giuramento dell'**ausiliare giudiziale** (a meno che il giudice non ritenga ovviabile attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare) e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice;
d) comunque tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, la partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori della parti.

b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. **f)**, le parti ricevono (almeno sette giorni prima dell'udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i)* nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii)* parte rappresentata, *iii)* numero di ruolo, *iv)* indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v)* recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link, presente nella stessa e-mail, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 18 righe); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)
È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "*mista*", ammettendo contestualmente due differenti modalità.
Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerali in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

d) Modalità ordinaria
Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L'assoluta necessità di svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione di **soggetti diversi rispetto alle parti ed i difensori** comporterà l'**utilizzazione della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 30.6.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.**

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. *a)*, *b)*, *c)*, **tutte le parti** concordino per il rinvio ad una data successiva al 30.6.2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta* da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potranno sollecitare il giudice a valutare l'opportunità di rinviare la causa ad una data successiva al 30.6.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

SETTORI
Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

1) Civile ordinario
Per le cause di civile ordinario i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.
Sicché:
- quanto al **rito *ordinario***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito *sommario di cognizione***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito *lavoro***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.;
- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia *personalmente*, il giudice rinvierà la causa ad altra udienza da celebrarsi in modalità a trattazione *scritta* o *ordinaria*, comunque al fine di consentire all'intimante di prendere posizione sulle deduzioni svolte dall'intimato comparso personalmente (in caso di costituzione dell'intimato, vale quanto illustrato con riferimento alla modalità a trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. *a*);
- quanto al **rito *cautelare***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni);
- quanto al **rito *camerale*** (previsto anche per i *reclami* cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione.

2) Lavoro e previdenza
Per le cause di lavoro e previdenza i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.
Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
2.1) Per i procedimenti di A.T.P. il GOP adotterà la modalità a trattazione scritta. In particolare, per le udienze di conferimento dell'incarico, verrà richiesto al C.T.U. il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate in telematico che l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020 (data che verrà contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

3) Esecuzioni
Per le cause di esecuzioni *mobiliari e immobiliari* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta.*
Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per tutte le udienze, salvo *non* sia richiesta dal giudice la comparizione *personale* delle parti o la presenza dell'ausiliare giudiziale (che potrà altrimenti depositare note scritte, con rinuncia delle parti a sollevare eccezioni).

4) Fallimento
Per le cause inerenti le procedure *concorsuali* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità con collegamento *da remoto* e la modalità *mista* (specie per quelle udienze in cui il debitore fallendo può partecipare o assistere personalmente).

5) Separazione e divorzio - fase presidenziale
5.1) Le cause per separazione consensuale, le cause per separazione giudiziale, le cause per divorzio giudiziale (comprese le cause contenziose per separazione o per divorzio da trasformarsi in consensuale) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) ed il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni

Il Giudice
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa). Tali tipologie di cause saranno trattate, con modalità ordinaria, soltanto qualora il ritardo nella trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e la relativa urgenza venga dedotta da almeno una delle parti, con nota depositata in telematico, almeno sette giorni prima dell'udienza.

5.2) Saranno trattate, con la modalità della trattazione *scritta*, le cause per divorzio congiunto qualora i difensori, sette giorni prima dell'udienza, con comunicazione depositata in telematico, diano atto del fatto che i coniugi, confermando le pattuizioni concordate, rinunziano alla comparizione in udienza. Diversamente, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

5.3) Per tutte le cause rinviate di ufficio, le parti potranno richiedere all'occorrenza che il presidente adotti i provvedimenti necessari ad assicurare l'integrità del contraddittorio ed il rispetto dei termini a comparire (per come sospesi dal D.L. n. 18/2020 o dall'eventuale decretazione successiva) per l'udienza di rinvio (esempio: richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso; richiesta di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso).

6) Volontaria giurisdizione

Per le cause di volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione delle parti o dall'assunzione di informazioni orali, la causa verrà rinviata, a meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza.

6.1) Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 ed il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, adotterà anche d'ufficio i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c.

7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, il presidente adotterà la trattazione scritta.

Ove l'udienza sia fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U, verrà richiesto a quest'ultimo il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate all'affidamento dell'incarico al C.T.U. senza comparizione in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Mario Pace

(Condiviso il 31/3/2020 come da mail allegata con riserva di sottoscrizione)

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Paola De Giudice

Paola De Giudice

(Sottoscritto in Paola, il 30.3.2020)

TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Paola, 31/3/2020
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA

Tribunale di Paola

Da: avv.esommella@libero.it
Inviato: martedì 31 marzo 2020 10:03
A: Tribunale di Paola
Oggetto: Re: Invio per posta elettronica: protocollo udienze civili
Allegati: protocollo udienze civili.pdf

Come concordato telefonicamente, e condiviso con il Presidente Pace e tutto il Consiglio, si approva il contenuto del protocollo in oggetto (del quale se ne rimette copia siglata), con riserva di sottoscrizione dell'originale appena possibile.
Cordiali saluti
Edoardo Sommella

Inviato da myMail per iOS

martedì 31 marzo 2020, 09:10 +0200 da tribunale.paola@giustizia.it <tribunale.paola@giustizia.it>:

> Su disposizione del Sig Presidente del Tribunale si trasmette il protocollo
> di cui all'oggetto con preghiera di dare riscontro sulla condivisione del
> contenuto e riservandone la sottoscrizione non appena possibile
> Ufficio Presidenza
> Maria Antonietta Bustaffa

Protocollo d'intesa per lo svolgimento delle udienze civili nel periodo 15 aprile – 30 giugno 2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il Tribunale di Paola, rappresentato dal Presidente, dott.ssa Paola Del Giudice e l'Ordine degli Avvocati di Paola, rappresentato dal Presidente, avv. Mario Pace;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che al comma 22 ha espressamente **abrogato** gli artt. 1 e 2 D.L. n. 11/2020;

considerato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di ***contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*** al dichiarato *fine di* ***evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone***;

considerato che, l'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

rilevato che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina due distinti periodi:

a) il primo **dal 09.03.2020 al 15.04.2020** in cui è stato disposto come **criterio generale il rinvio d'ufficio di tutte le controversie pendenti** a data successiva al 15 aprile 2020 ed **in via del tutto eccezionale la trattazione delle sole controversie analiticamente indicate** nel comma 3 ed in genere di ***tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***;

b) il secondo periodo dal **16.04.2020 al 30.06.2020** nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità espresse dal decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il ***rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.*** In questo secondo periodo è stata prevista la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 30.06.2020;

ritenuto opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dal **15.04.2020 al 30.06.2020, misure che potranno trovare applicazione, in caso di ulteriore proroga del periodo di sospensione, anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;**

sottolineato che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

IL PRESIDENTE DEL TRIB.
dott.ssa Paola DEL GIUDICE

considerato che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:

1) lett. **e**): celebrazione a **porte chiuse** delle **udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);
2) lett. **f**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
3) lett. **h**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e** il **deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

rilevato che rimangono fuori dall'intero periodo in esame, dal **15.04.2020 al 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19)** e, pertanto, **non dovranno essere celebrate ove non siano urgenti** tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti **diversi** dalle parti e dai loro difensori e la presenza di tali soggetti non sia nemmeno ovviabile attraverso il deposito di **note scritte dell'ausiliare** giudiziale o attraverso **esonero** espresso dal giudice in ordine alla comparizione *personale* delle parti;

considerato che appare opportuno suggerire un **ordine di preferenza** delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 15.04.2020 ed il 30.06.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) dovendosi prioritariamente optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. *h)*, possibilmente con note scritte *congiunte* e, in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la **residualità** ed **eccezionalità** della **celebrazione a porte chiuse** delle udienze, da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

ritenuto opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili controversie da trattare;

evidenziato che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 prescrive l'**obbligo del deposito telematico** anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

P.Q.M.

ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Per il periodo 15.4.2020-30.6.2020 (precisandosi che il presente protocollo avrà valenza anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), le udienze che non richiedano la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:

- trattazione scritta con note scritte *congiunte* (a.1);
- trattazione scritta con note scritte *separate* (a.2);

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE / DEL GIUDICE

- collegamento da *remoto* (b);
- modalità mista (c);
- porte chiuse (d).

Il giudice provvederà per tempo (almeno 7 giorni prima dell'udienza) a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione *scritta*, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte. La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.
I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombenti previsti per l'udienza.

a) Modalità a trattazione scritta

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
  a.1) congiunta, ossia a firma di tutti i difensori delle parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese (modalità preferibile e nel solco del principio di leale collaborazione); per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
  a.2) disgiunta, ossia con note scritte *separate*, solo ove le parti non siano d'accordo a depositare la nota scritta *congiunta*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 18 righe), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni discussionali (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale).
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno stesso dell'udienza (entro il termine ultimo), **depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.
- Se il convenuto/resistente si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), **non depositando contestualmente la nota scritta**, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.
- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:

a) le udienze in cui è richiesta la **comparizione *personale* delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.);
b) le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

c) le udienze di giuramento dell'**ausiliare giudiziale** (a meno che il giudice non ritenga ovviabile attraverso il deposito di note scritte dell'ausiliare) e quelle in cui l'ausiliare comunque interviene su disposizione del giudice;
d) comunque tutte quelle udienze che necessitino, *ex lege* o per ordine del giudice, la partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori della parti.

b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. **f)**, le parti ricevono (almeno sette giorni prima dell'udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i)* nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii)* parte rappresentata, *iii)* numero di ruolo, *iv)* indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v)* recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link, presente nella stessa e-mail, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 18 righe); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta richiesto.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)
È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "*mista*", ammettendo contestualmente due differenti modalità.
Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerali in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

d) Modalità ordinaria
Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L'assoluta necessità di svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione di **soggetti diversi rispetto alle parti ed i difensori** comporterà l'**utilizzazione della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 30.6.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.**

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. *a)*, *b)*, *c)*, **tutte le parti** concordino per il rinvio ad una data successiva al 30.6.2020 ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta* da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potranno sollecitare il giudice a valutare l'opportunità di rinviare la causa ad una data successiva al 30.6.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

SETTORI
Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

1) Civile ordinario
Per le cause di civile ordinario i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.
Sicché:
- quanto al **rito *ordinario***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito *sommario di cognizione***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito *lavoro***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.;
- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia *personalmente*, il giudice rinvierà la causa ad altra udienza da celebrarsi in modalità a trattazione *scritta* o *ordinaria*, comunque al fine di consentire all'intimante di prendere posizione sulle deduzioni svolte dall'intimato comparso personalmente (in caso di costituzione dell'intimato, vale quanto illustrato con riferimento alla modalità a trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. *a*);
- quanto al **rito *cautelare***, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni);
- quanto al **rito *camerale*** (previsto anche per i *reclami* cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione.

2) Lavoro e previdenza
Per le cause di lavoro e previdenza i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.
Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
2.1) Per i procedimenti di A.T.P. il GOP adotterà la modalità a trattazione scritta. In particolare, per le udienze di conferimento dell'incarico, verrà richiesto al C.T.U. il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate in telematico che l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020 (data che verrà contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

3) Esecuzioni
Per le cause di esecuzioni *mobiliari e immobiliari* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta.*
Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per tutte le udienze, salvo *non* sia richiesta dal giudice la comparizione *personale* delle parti o la presenza dell'ausiliare giudiziale (che potrà altrimenti depositare note scritte, con rinuncia delle parti a sollevare eccezioni).

4) Fallimento
Per le cause inerenti le procedure *concorsuali* i giudici adotteranno preferibilmente la modalità con collegamento *da remoto* e la modalità *mista* (specie per quelle udienze in cui il debitore fallendo può partecipare o assistere personalmente).

5) Separazione e divorzio - fase presidenziale
5.1) Le cause per separazione consensuale, le cause per separazione giudiziale, le cause per divorzio giudiziale (comprese le cause contenziose per separazione o per divorzio da trasformarsi in consensuale) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) ed il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni

Dott.ssa Paola DEL GIUDICE

dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa). Tali tipologie di cause saranno trattate, con modalità ordinaria, soltanto qualora il ritardo nella trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e la relativa urgenza venga dedotta da almeno una delle parti, con nota depositata in telematico, almeno sette giorni prima dell'udienza.

5.2) Saranno trattate, con la modalità della trattazione *scritta*, le cause per divorzio congiunto qualora i difensori, sette giorni prima dell'udienza, con comunicazione depositata in telematico, diano atto del fatto che i coniugi, confermando le pattuizioni concordate, rinunziano alla comparizione in udienza. Diversamente, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

5.3) Per tutte le cause rinviate di ufficio, le parti potranno richiedere all'occorrenza che il presidente adotti i provvedimenti necessari ad assicurare l'integrità del contraddittorio ed il rispetto dei termini a comparire (per come sospesi dal D.L. n. 18/2020 o dall'eventuale decretazione successiva) per l'udienza di rinvio (esempio: richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso; richiesta di un nuovo termine per procedere alla notifica del ricorso).

6) Volontaria giurisdizione

Per le cause di volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione *scritta*.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione delle parti o dall'assunzione di informazioni orali, la causa verrà rinviata, a meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza.

6.1) Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 ed il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, adotterà anche d'ufficio i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c.

7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, il presidente adotterà la trattazione scritta.

Ove l'udienza sia fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U, verrà richiesto a quest'ultimo il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate all'affidamento dell'incarico al C.T.U. senza comparizione in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Mario Pace

(Condiviso il 31-3-2020 come da mail allegata con riserva di sottoscrizione)

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Paola De Giudice

Paola De Giudice

(Sottoscritto in Paola, il 30.3.2020)

TRIBUNALE DI PAOLA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Paola, 31/3/2020
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA